

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

col **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1964

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi

ONOREVOLI SENATORI. — Il notevole progresso della tecnica verificatosi, specie in questi ultimi anni, nel campo della produzione e lavorazione dei metalli preziosi (platino, palladio, oro e argento) e la sempre maggiore importanza che vanno assumendo per l'economia nazionale la produzione ed il commercio degli oggetti ottenuti con i metalli anzidetti, hanno reso necessaria una revisione delle norme contenute nella legge

5 febbraio 1934, n. 305, concernente la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, al fine di giungere ad una più razionale regolamentazione della materia.

Dagli accertamenti e studi all'uopo svolti con la collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche e delle stesse categorie economiche interessate, è emersa innanzi tutto l'opportunità di modificare le norme riguardanti le tolleranze sui titoli dichia-

rati delle materie prime di tutti i metalli preziosi nonchè sui titoli legali degli oggetti in oro e argento.

È stato infatti possibile accertare — come meglio si illustrerà in seguito parlando delle varie norme contenute nel disegno di legge — che il progresso della tecnica consente ormai di non concedere più alcuna tolleranza sui titoli delle materie prime di oro, argento, platino e palladio nonchè sui titoli degli oggetti in oro e argento, essendo venuti meno i motivi di natura tecnologica che avevano indotto il legislatore a stabilire le tolleranze di cui alla vigente legge.

D'intesa con i rappresentanti delle stesse categorie economiche interessate, si è provveduto, quindi, ad abolire completamente le tolleranze anzidette al fine di impedire la produzione e diffusione di oggetti a titoli inferiori a quelli legali, il che procurerà evidenti vantaggi alla produzione, al commercio e al consumo.

Le nuove norme consentiranno anche — in relazione al maggior rigore tecnico che dovrà essere instaurato da tutti i produttori nei procedimenti produttivi — alla classe orafa italiana di acquistare un ancor più elevato prestigio presso i mercati esteri, in quanto molte legislazioni straniere prevedono tuttora determinate tolleranze e, quindi, la produzione italiana potrà essere fra le prime ad offrire piena garanzia circa la esattezza dei titoli indicati sui metalli e sugli oggetti preziosi.

Sempre secondo i suggerimenti del Consiglio nazionale delle ricerche, sono stati esclusi dall'abrogazione delle tolleranze gli oggetti di platino e di palladio risultando queste tuttora tecnicamente giustificate.

Per quel che concerne gli oggetti in argento è da rilevare che potendosi verificare nella lavorazione — diversamente da quanto è stato accertato per l'oro — qualche lieve calo di titolo si provvederà, in sede di regolamento, a stabilire le modalità di prelevamento delle parti di oggetto da sottoporre al saggio per l'accertamento dell'esattezza del titolo in maniera che l'abrogazione della tolleranza non dia luogo ad inconvenienti.

Si è provveduto poi a regolare meglio l'uso dei marchi di identificazione e ad assicurare un più efficiente controllo sulla delicata materia, controllo che potrà essere agevolmente espletato anche per effetto degli aumenti degli organici del personale previsti da altro provvedimento (disegno di legge n. 1514, Senato - III legislatura - in corso di ripresentazione al Parlamento).

Premesso quanto sopra e passando all'esame delle varie norme contenute nel disegno di legge, si precisa quanto segue:

Il Capitolo I (articoli da 1 a 6) enumera i metalli preziosi assoggettati alla disciplina del titolo o del marchio (platino, palladio, oro e argento), stabilisce i titoli legalmente ammessi nella fabbricazione degli oggetti e prescrive che tali titoli siano indicati in millesimi ed impressi su ciascun oggetto unitamente al marchio di identificazione del produttore e dell'importatore.

Nello stesso capitolo è prevista l'innovazione più sostanziale del disegno di legge, rispetto alla disciplina vigente, consistente, come sopra accennato, nell'abolizione completa delle tolleranze sul titolo dichiarato delle materie prime di tutti i metalli preziosi (in lingotti, verghe, lastre, laminati, profilati vari, eccetera) nonchè sui titoli legali degli oggetti in oro e in argento.

Restano, invece tuttora ammesse le tolleranze sui lavori in platino e palladio (articolo 6).

La discriminazione tra i due gruppi di metalli è imposta da esigenze di natura essenzialmente tecnica, in relazione alle caratteristiche fisiche e chimiche dei metalli stessi ed alla diversità dei processi tecnologici di lavorazione, nonchè in funzione del vario grado di attendibilità ottenibile in sede di analisi quantitativa delle leghe (saggio dei metalli preziosi), da metallo a metallo.

Per quanto concerne l'oro, la possibilità di eliminare totalmente ogni tolleranza sul titolo del metallo prezioso deriva dai notevoli progressi ottenuti, negli ultimi anni, nella preparazione delle leghe « brasanti » (leghe per saldature). Dette leghe, in passato, per poter essere impiegate a tempera-

ture convenientemente inferiori a quelle di rammollimento o di fusione dei pezzi da congiungere, dovevano avere un titolo notevolmente inferiore a quello dell'oro contenuto nei pezzi stessi (per esempio: 600/100 invece di 750/1000); di conseguenza il loro impiego comportava necessariamente una diminuzione del titolo globale del prodotto finito.

In relazione all'ampiezza ed al numero di tali saldature, la legge vigente prevede, perciò, tolleranze variabili da 3 millesimi (oggetti di oro massiccio e di pura lastra) a 20 millesimi (lavori a piccole maglie o a molte saldature).

Poichè il progresso della tecnica permette ora di produrre leghe brasanti la cui composizione è tale da fornire metallo di apporto di titolo uguale a quello dei pezzi da saldare, pur conservando un punto di fusione conveniente più basso, la concessione delle tolleranze sul titolo dell'oggetto finito non trova più, sotto tale riguardo, alcuna giustificazione.

Stante inoltre la notevole approssimazione (dell'ordine di 0,1 e perfino di 0,05 millesimi) ottenibile nelle operazioni di saggio delle leghe di oro, si può essere certi che i mezzi analitici a disposizione, sono convenientemente adeguati alla valutazione dell'esatto titolo delle leghe stesse, sia nelle fasi di produzione e trasformazione, sia in sede di contestazione.

L'abrogazione delle tolleranze sulle materie prime e sui lavori in argento, è fondata oltre che sulla piena attendibilità dei metodi di saggio in uso per tale metallo, sulla opportunità di impedire che la concessione di esse continui a costituire, come oggi costituisce, nella grande maggioranza dei casi, e cioè per i lavori in argento massiccio e di pura lastra, un incentivo a produrre, senza fondata giustificazione, oggetti di titolo inferiore a quello legalmente ammesso, e cioè 795 anzichè 800 millesimi e 920 anzichè 925 millesimi.

Esistono, invero, lavorazioni tipiche che, per effetto delle numerose saldature occorrenti (argenteria cosiddetta leggera) possono richiedere l'impiego di leghe base a titolo leggermente maggiorato (per esempio

802 e 805 millesimi) allo scopo di compensare i cali di titolo derivanti dalle saldature stesse e di ottenere, a prodotto finito, il prescritto titolo medio di 800/1000. In questi casi, peraltro, come è stato autorevolmente sostenuto dal Consiglio nazionale delle ricerche, il lieve aumento nei costi di produzione (dell'ordine dello 0,1 per cento, 0,5 per cento) deve essere del tutto trascurabile in relazione al vantaggio di allineare, senza alcuna possibilità di evasione e di sperequazione tra i diversi fabbricanti, la intera produzione di argenteria all'esatto livello dei titoli legali ammessi dalla legge.

Per quanto concerne il platino ed il palladio si è manifestata, infine, la convenienza di seguire integralmente il parere espresso dal Consiglio nazionale delle ricerche, circa il mantenimento in vigore delle tolleranze attualmente ammesse, in considerazione delle complesse esigenze che si presentano nella lavorazione di tali metalli, nonchè delle maggiori difficoltà e del minor grado di approssimazione che, in sede analitica, si incontrano per la esecuzione dei saggi. Per contro, stante il ristretto volume delle transazioni interessanti il settore, circoscritto in genere all'alta oreficeria, dove il valore delle gemme trascende quello dei metalli, non si chiedono, come per l'oro e l'argento, norme altrettanto severe.

Il Capitolo II (articoli da 7 a 16) concerne le modalità di concessione, ai fabbricanti ed importatori, del marchio di identificazione, nonchè le caratteristiche del marchio ed il suo impiego.

Anche per agevolare il necessario controllo sulla concessione dei marchi è prevista (articolo 9) l'istituzione di un registro presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura nel quale sono tenuti ad iscriversi:

a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, profilati e semilavorati in genere;

b) coloro che fabbricano ed importano oggetti contenenti metalli di cui alla precedente lettera a).

L'articolo 10 fissa l'ammontare dei diritti di prima concessione e dei diritti annuali di

rinnovo nonchè l'indennità di mora per i ritardatari.

Allo scopo di consentire agli interessati un notevole risparmio di tempo e di danaro, la Zecca dello Stato sarà incaricata della fabbricazione delle sole matrici per la riproduzione dei marchi, ma non dei marchi stessi; questi potranno essere riprodotti in ogni tempo, nel numero occorrente, direttamente dagli orafi. A tal fine le matrici saranno affidate agli Uffici metrici, che ne consentiranno l'impiego, a richiesta, con le debite cautele (articolo 12).

L'articolo 14 elenca gli oggetti per i quali si rende necessaria la esenzione parziale o totale, dagli obblighi di legge. Sono, peraltro, previste norme atte ad evitare ogni possibile indebita estensione dell'esonero.

L'articolo 16 prevede, infine, l'apposizione facoltativa di marchi di Stato, valevoli a tutti gli effetti, ai fini della identificazione del titolo legale.

Il Capitolo III (articolo 17) reca limitazioni e divieti atti ad evitare ogni equivoca identificazione di oggetti costituiti totalmente o parzialmente da metalli non preziosi.

Il Capitolo IV (articoli 18 e 19) precisa la responsabilità del rivenditore rispetto alla esattezza del titolo dichiarato e le garanzie che debbono offrire ai commercianti, per le vendite ad essi effettuate, i produttori e gli importatori di metalli preziosi e di oggetti contenenti metalli preziosi.

Il Capitolo V (articoli da 20 a 27) tratta della vigilanza e delle sanzioni. In esso, come nel Capitolo I sono contenute le innovazioni più importanti, rispetto alla legge attualmente in vigore, e cioè:

a) estensione a tutto il personale metrico ivi compreso quello delle carriere esecutiva ed ausiliaria, della qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria. Ovviamente le facoltà attribuite alle categorie inferiori sono di natura più limitata, essendo dirette essenzialmente ad operazioni di vigilanza sulla dotazione e sul regolare impiego dei marchi; ciò renderà possibile ottenere, tuttavia, un maggior numero di ele-

menti da adibire alla sorveglianza, senza procedere ad ulteriori aumenti di organico;

b) ampliamento delle facoltà concesse ai funzionari delle carriere direttiva e di concetto, circa il prelevamento ed il controllo di materiali ed oggetti, presso fabbricanti e commercianti. Il disegno di legge concede, tra l'altro, a detti funzionari, la facoltà di deformare o distruggere, per effetto delle operazioni di saggio, gli oggetti in parola, esonerandoli da ogni responsabilità, nel caso che dal saggio stesso risulti inesistenza di infrazione. Fino ad oggi, la mancanza di una qualsiasi norma di tutela dell'azione dei funzionari metrici aveva posto costoro nella pratica impossibilità di operare una efficace sorveglianza.

Con gli articoli 26 e 27 vengono precisati i diversi casi di infrazione alle norme del disegno di legge e stabilite, per ciascuna di esse, le relative sanzioni; è importante segnalare, tra queste, la sospensione dall'esercizio, nei casi di recidiva per un periodo massimo di due anni.

Il Capitolo VI (articoli da 28 a 34) reca una serie di norme finali e transitorie, tra le quali:

modalità e limiti di tempo per la presentazione della richiesta di sostituzione, per quelli che ne sono già in possesso, dei marchi di identificazione (articolo 28);

modalità e limiti di tempo per lo smercio degli oggetti fabbricati o disponibili in commercio per la vendita in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge. Sono previsti termini, rispettivamente di due anni e cinque anni, per la conservazione della validità dei vecchi marchi e, trascorsi tali termini, le ulteriori rimanenze, per poter essere poste in vendita, dovranno essere contrassegnate con uno speciale marchio di Stato. Sono esenti da tali obblighi gli oggetti d'argento di peso inferiore a 300 gr. purchè muniti dei vecchi marchi (articolo 29);

istituzione di laboratori statali di saggio dei metalli preziosi (articolo 30);

stanziamento di fondi per l'impianto e l'esercizio dei laboratori di saggio dei metalli preziosi (articolo 32).

Per quanto riguarda il maggior onere che deriverà all'Erario per l'applicazione delle norme contenute nel disegno di legge di cui trattasi, è stato precisato nel penultimo articolo del disegno di legge stesso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Repubblica italiana, che ad esso si farà fronte con le maggiori entrate, conseguenti al-

la riscossione dei diritti previsti dall'articolo 10, e che saranno realizzate sin dalla prima applicazione della legge progettata. Infatti, nei primi sei anni di applicazione di essa sarà assicurata una maggiore entrata di lire 240 milioni (90 milioni nel primo anno e 30 milioni per ognuno dei cinque anni immediatamente successivi).

DISEGNO DI LEGGE

CAPITOLO I

**DEI METALLI PREZIOSI
E LORO TITOLI LEGALI**

Art. 1.

I metalli preziosi considerati ai fini della presente legge sono i seguenti: platino, palladio, oro e argento.

Art. 2.

I metalli preziosi di cui al precedente articolo 1 e le loro leghe devono portare impresso il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio di identificazione, secondo quanto prescritto dalle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 3.

Il titolo del metallo prezioso contenuto nell'oggetto deve essere espresso in millesimi.

I titoli legali, da garantirsi a fusione, per ogni parte degli oggetti, sono i seguenti:

per il platino, 950 millesimi;
per il palladio, 950 millesimi;
per l'oro, 750 millesimi; 585 millesimi;
500 millesimi; 333 millesimi;
per l'argento, 925 millesimi; 835 millesimi; 800 millesimi.

È tuttavia ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato per ciascuno dei metalli preziosi di cui al precedente comma.

Art. 4.

Gli oggetti di platino, palladio, oro, argento, fabbricati nel territorio della Repubblica debbono essere al titolo legale e por-

tare impresso il titolo stesso ed il marchio di identificazione.

Nei lavori di platino l'iridio sarà considerato come platino.

Art. 5.

Gli oggetti di platino, palladio oro e argento importati dall'estero per essere posti in vendita nel territorio della Repubblica, oltre ad essere al titolo legale, devono essere muniti del marchio del fabbricante estero che abbia il proprio legale rappresentante in Italia e di quello di identificazione dell'importatore, depositato ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 6.

Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime ed ai lavori in oro e argento, nonchè alle materie prime di platino e palladio.

Per i lavori in platino e palladio sono ammesse le seguenti tolleranze:

a) nei lavori di platino massiccio e di pura lastra 5 millesimi; nei lavori di palladio massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;

b) nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di palladio a saldatura semplice, 10 millesimi;

c) nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

di platino: 25 millesimi;

di palladio: 25 millesimi.

CAPITOLO II

DEL MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 7.

Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 31.

Nell'impronta del marchio sono contenuti un numero atto ad identificare il produttore

od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.

Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dagli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate dal regolamento.

Per gli oggetti di platino e di palladio la impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.

I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.

Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unita mediante saldatura dello stesso metallo.

Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti, in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.

Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti.

Salvo i casi previsti dal successivo articolo 17, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze.

Art. 8.

I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, possono figurare in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 7, ma non devono contenere alcuna indicazione numerica.

Art. 9.

Presso le Camere di commercio, industria e agricoltura è istituito un Registro al quale sono tenuti a iscriversi:

a) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;

b) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla precedente lettera a).

Per ottenere l'iscrizione al Registro di cui al primo comma del presente articolo gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio competente per territorio in cui hanno la residenza ed unire alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'iscrizione nel registro delle Camere di commercio, industria e agricoltura è soggetta alla tassa di concessione governativa, prevista dal n. 204 della tabella allegato A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, numero 121.

Art. 10.

Chiunque vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.

Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debbono farne richiesta all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza di versamento, presso l'Ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane istituito presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 50 mila se trattasi di aziende industriali.

Il diritto di cui al comma precedente è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

La concessione dei marchi è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello indicato al secondo e terzo comma del presente articolo, da versarsi entro il mese

di gennaio di ogni anno all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno, l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi provvede al ritiro dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al Questore ed alla Camera di commercio, industria ed agricoltura, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di Pubblica sicurezza ed alla cancellazione dal registro previsto dall'articolo 9.

Il pagamento dei diritti e delle indennità di mora previsti dalla presente legge viene soddisfatto mediante le speciali marche « pesi, misure e marchio », in uso presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, da applicarsi sulle ricevute da essi rilasciate.

La domanda per ottenere il marchio è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 141 della tabella allegata A del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

Art. 11.

L'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui al secondo comma del precedente articolo 10, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa in seguito eseguire, presso la Zecca, le matrici recanti le impronte del marchio stesso.

Art. 12.

La Zecca provvede alla fabbricazione delle matrici recanti le impronte dei marchi di identificazione. Le matrici vengono depositate presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi competenti per territorio.

I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità del regolamento di esecuzione

della presente legge, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al precedente comma.

Detti punzoni devono essere muniti, a cura dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.

I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi agli Uffici provinciali per la deformazione che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento.

Art. 13.

È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge.

Art. 14.

Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo:

- a) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;
- b) i lavori in metallo prezioso per odontoiatria;
- c) gli oggetti di antiquariato;
- d) gli oggetti o strumenti per uso industriale;
- e) gli strumenti ed apparecchi scientifici;
- f) le monete;
- g) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca;
- h) i lavori aventi particolare pregio artistico ed i gioielli recanti perle o pietre preziose nei quali il valore di esecuzione e il valore delle perle o delle pietre superi di almeno 10 volte il valore del metallo;
- i) gli oggetti usati che verranno in possesso delle aziende commerciali dopo l'entrata in vigore della presente legge.

La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni, previsto dal-

l'articolo 128 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.

L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui al punto *c*) ed il valore di esecuzione degli oggetti di particolare pregio artistico di cui al punto *h*) devono essere riconosciuti da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 15.

Gli oggetti destinati all'esportazione sono soggetti agli obblighi della presente legge per quanto riguarda il titolo legale.

È consentita l'esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con la presente legge in Paesi in cui tali titoli siano ammessi.

Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se non siano stati in precedenza muniti del marchio di identificazione e della indicazione di uno dei titoli legali ammessi.

Art. 16.

I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dalla presente legge possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte degli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento.

CAPITOLO III

DEGLI OGGETTI PLACCATI, DORATI, ARGENTATI E RINFORZATI O DI FABBRICAZIONE MISTA

Art. 17.

È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di

metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.

Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Lo stesso obbligo di cui al precedente comma sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'articolo 7. Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate.

CAPITOLO IV

DELLA RESPONSABILITA'

Art. 18.

Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa.

Art. 19.

Le vendite di metalli preziosi e di oggetti contenenti metalli preziosi effettuate da produttori ed importatori a commercianti, debbono essere accompagnate da fattura o da apposito certificato di garanzia del venditore; nei predetti documenti deve essere descritto l'oggetto e debbono essere indicati il metallo predominante, il marchio di identificazione ed il titolo in millesimi.

CAPITOLO V

DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

Art. 20.

Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio

dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva od ausiliaria.

Per la identificazione personale agli effetti del primo comma del presente articolo gli impiegati del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 21.

Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

a) prelevare campioni delle materie prime e dei semilavorati ed oggetti di metalli preziosi per accertare l'esattezza del titolo legale mediante saggi da eseguirsi dall'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma del regolamento;

b) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;

c) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso;

d) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente articolo 19.

Il prelevamento di cui al punto *a)* può essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenta.

Art. 22.

I saggi occorrenti ai fini della presente legge sono eseguiti con i metodi prescritti dal Regolamento di esecuzione, non danno luogo ad alcuno indennizzo ed i risultati dovranno essere indicati in appositi certificati.

Art. 23.

I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge.

Art. 24.

Qualora il saggio dimostri che il titolo effettivo sia inferiore al titolo legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, il capo dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi presenta all'Autorità giudiziaria competente una relazione circostanziata, unendovi il verbale di prelevamento di cui al precedente articolo 21 ed il certificato del saggio dal quale risulti il titolo riscontrato.

Art. 25.

È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.

È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente.

Il divieto di cui ai commi precedenti non riguarda gli oggetti elencati all'articolo 14.

I semilavorati con la sola indicazione del titolo legale possono formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione.

I semilavorati di cui al precedente comma debbono essere contenuti in involucri sigillati, portanti il marchio del venditore.

Art. 26.

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti pene:

a) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ed invalidati, e autorizza altri ad avvalersi del suo marchio, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La stessa pena si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;

b) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000;

c) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dalla presente legge, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000;

d) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi è punito con la ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La sanzione di cui al precedente comma, lettera c) si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, all'articolo 8, all'articolo 12, quarto comma, all'articolo 17, all'articolo 19, all'articolo 25, quarto e quinto comma, nonché di quelle che verranno stabilite dal regolamento.

Art. 27.

In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del Codice penale, alla condanna consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o di commercio di materie prime ed oggetti di metalli preziosi per un periodo massimo di due anni.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge si applicano anche nei confronti dei detentori del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305.

Essi debbono, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere la sostituzione dei marchi in loro possesso all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla relativa domanda il certificato comprovante l'avvenuta iscrizione nel Registro previsto dal citato articolo 9.

L'Ufficio assegnerà, in sostituzione dei vecchi marchi, nuovi marchi di identificazione contraddistinti con lo stesso precedente numero.

Art. 29.

Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le giacenze di merce di cui al precedente comma esistenti presso i commercianti possono essere vendute entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi i termini previsti nei precedenti commi dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.

Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti di argento di peso inferiore a gr. 300, semprechè siano muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza.

Art. 30.

Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro dell'industria e commercio.

Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra possono altresì essere autorizzati con decreto del Ministro dell'industria e commercio i laboratori delle Camere di commercio, industria ed agricoltura che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 31.

Entro un anno dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il Regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 32.

Per provvedere all'impianto dei laboratori di cui al precedente articolo 30 ed alla fornitura delle attrezzature relative, alle spese per l'adattamento di locali ed all'affitto di nuovi, è autorizzata la spesa di lire 240 mi-

lioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 90 milioni per il primo anno dell'entrata in vigore della presente legge e in lire 30 milioni per i cinque anni successivi.

Art. 33.

All'onere indicato nel precedente articolo 32 si provvede con le maggiori entrate conseguenti alle riscossioni dei diritti di cui al precedente articolo 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 34.

Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, n. 305, e ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nella presente legge.